

LE SUCCESSIONI ALL'ESTERO: LA FRANCIA

■ Patrimonia & Consulenza incontra Roberto Lenzi
Fondatore studio legale multidisciplinare Lenzi & Associati

All'indomani dell'entrata del Regolamento UE n. 650/2012, il tema delle successioni all'estero è diventato argomento principale nella stampa specializzata. Per quanto uniforme possa divenire il diritto successorio europeo, sono inevitabili delle differenze. Avv. Lenzi, considerata la sua esperienza di avvocato patrimonialista, può indicarci anche in maniera sintetica i principi generali del diritto successorio francese?

Per una corretta analisi comparatistica, è necessario individuare tre aree del diritto successorio: il diritto applicabile, le riserve di legittima e i profili fiscali.

In relazione al primo, qualora la successione abbia ad oggetto beni mobili, essa sarà disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del *de cuius*; in caso di beni immobili, sarà applicata la *lex rei sitae* ossia la legge del luogo in cui sono situati i beni. Come per l'Italia, anche la Francia conosce la categoria dei legittimari: si tratta di soggetti ai quali la legge

attribuisce una quota determinata del patrimonio ereditario, ossia coniuge (salvo limitazioni poste dalla legge in casi particolari) e discendenti, rispettivamente $\frac{1}{4}$ e da $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ a seconda del numero dei figli.

Quanto al profilo fiscale, il legislatore francese impone una tassazione decisamente più alta rispetto a quella italiana. Infatti le aliquote vanno da un minimo del 5% sino ad un massimo del 45% per i discendenti in linea retta; il coniuge superstite è esonerato dall'imposta di successione.

Il coniuge francese risulta, quindi, privilegiato rispetto a quello italiano?

Dal punto di vista fiscale, sicuramente pare avvantaggiato; ma si tratta di una parziale verità. Il coniuge superstite italiano sarà soggetto al prelievo fiscale ma solo quando il patrimonio ereditato superi la soglia di euro 1 milione con successiva applicazione dell'aliquota del 4% (per cento).

Oltre al ridottissimo impatto fiscale, il coniuge italiano beneficia anche del diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui beni che la corredano. In Francia, questo diritto è opzionale: il coniuge, in presenza di altri eredi, ha la possibilità

di scegliere tra usufrutto generale del patrimonio ereditario e proprietà di un quarto.

Detto ciò, è chiaro come la posizione di privilegio appartenga al coniuge italiano.

Pari è invece la posizione del coniuge separato: in entrambi i casi, conservano i medesimi diritti successori.

Unica sensibile differenza risiede in territorio francese ove è possibile la rinuncia ai diritti ereditari in sede di separazione consensuale.

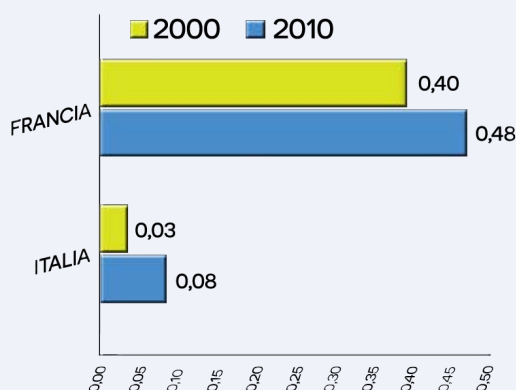
Diversamente dalla Francia, in Italia, le coppie non coniugate non ricevono alcun riconoscimento giuridico, ivi inclusi i diritti successori. Il convivente ha la possibilità di essere erede solo per via testamentaria scontando l'aliquota più alta (8%) pari a quella di un estraneo. Cosa accade invece Oltralpe?

Le persone legate da un Patto Civile di Solidarietà, appunto PACS, possono disporre a favore per via testamentaria a favore del proprio partner; inoltre, il partner erede è esente dal pagamento di imposte di successione.

In mancanza di PACS, l'imposta si eleva con aliquota del 60% (per cento).

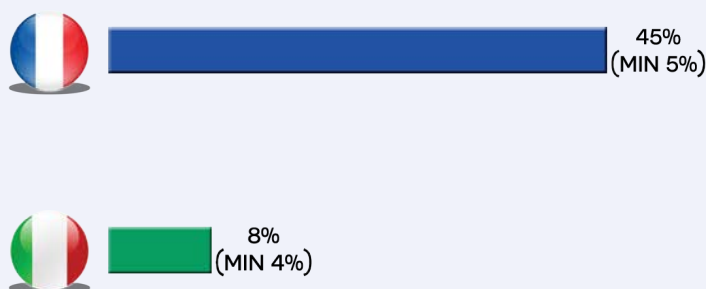
Qualora vi siano dei figli nati dalla stessa unione, la legge consente di lasciare a favore del partner la quota disponibile.

**Prelievo sulle successioni e donazioni
in percentuale del PIL**



Rielaborazione: ForFinance - Fonte: OCSE, Revenue Statistics 2011

Confronto tra aliquote





Il caso: il principio della doppia imposizione

Jean e Marie sono sposati e hanno due figli. Sono entrambi proprietari di un grazioso appartamento a Parigi il cui valore di mercato è di euro 4 milioni. I coniugi sono però domiciliati, ai fini fiscali, in Italia. Jean decede improvvisamente, senza lasciare testamento. Jean quand'era in vita ha donato alla moglie euro 750 mila e ai figli euro 500 mila ciascuno. Secondo la legge francese, Marie potendo scegliere tra l'usufrutto dell'intero patrimonio ereditario o la proprietà di $\frac{1}{4}$ dello stesso, decide per questa seconda opzione. Il valore complessivo dell'asse ereditario è di euro 2 milioni. Pertanto Marie riceverà la somma di euro 500 mila ($\frac{1}{4}$) mentre ai due figli sarà devoluta la restante parte pari ad euro 750 mila ciascuno (ossia i restanti $\frac{3}{4}$ divisi per 2).

Quanto all'imposizione fiscale, Marie, in qualità di coniuge ne sarà esente, a differenza dei due figli, i quali saranno tenuti a versare euro 195 mila ciascuno (per un imponibile tra euro 552.324 a euro 902.938 è prevista un'aliquota del 30%; per i parenti in linea retta è prevista una franchigia di euro 100 mila). Essendo il *de cuius* domiciliato in Italia, sarà necessario verificare la presenza di un eventuale prelievo fiscale anche in questo territorio.

La normativa di riferimento è la Convenzione tra la Francia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni in materie di imposte sulle successioni e sulle donazioni in vigore dal 1° aprile del 1995. L'art. 5 della Convenzione prevede che i beni immobili che sono situati in Francia e che fanno parte della successione di una persona domiciliata in Italia sono imponibili in Francia. Ciò tuttavia non significa che non concorrano a determinare la base imponibile per l'imposta di successione da versare al Fisco italiano. Infatti, ai sensi del successivo art. 11, se il defunto al momento del decesso era domiciliato in Italia, questo Stato detrae dall'imposta calcolata secondo la sua legislazione un ammontare uguale all'imposta pagata in Francia sui beni che, in occasione dello stesso fatto e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in questo altro Stato.

In base al combinato disposto dalla presente normativa:

- Marie sarà tenuta a versare in Italia l'imposta di successione per la somma di euro 10 mila così calcolata:
€ 1.000.000 (franchigia) – € 750.000 (donazione di Jean) = € 250.000
4% di € 250.000 = € 10.000,00
Marie, non avendo versato imposte in Francia non potrà invocare alcun credito d'imposta in Italia.
- Quanto ai due figli, essi sarebbero tenuti a versare il 4% sull'eccedenza di euro 500 mila, valore delle donazioni ricevute quando il padre era ancora in vita. Pertanto dovrebbero versare all'Italia l'imposta di successione per la somma di euro 10 mila così calcolata:
€ 750.000 (eredità ricevuta) – € 500.000 = € 250.000
4% di € 250.000 = € 10.000
Avendo già versato in Francia la somma di euro 195 mila, l'imposta italiana così calcolata non sarà dovuta in ragione dell'art. 11 della Convenzione.

ALIQUOTE E FRANCHIGIE: IL CONFRONTO

In Francia l'impatto fiscale in ambito successorio è decisamente più elevato rispetto all'Italia.

Di seguito verranno indicate le relative franchigie ed aliquote per i rispettivi Paesi.

In Francia, dal primo agosto 2012 per le successioni in linea retta, è applicata una franchigia di euro 100 mila. Pertanto che si tratti di figli, genitori o nonni, l'erede in linea retta, non beneficia di una franchigia così alta come in Italia. L'erede portatore di handicap è beneficiario di una franchigia pari ad euro 159.325; questa franchigia è cumulabile con quella stabilita per i genitori e per i fratelli o sorelle. Per il coniuge superstite è previsto, invece, l'esonero totale dall'imposta di successione. In Italia, le franchigie seguono un'impostazione diversa. Per il coniuge ed i parenti in linea retta, l'imposta di successione non è dovuta fino a quando il patrimonio ereditato non superi la somma di euro 1 milione. Per i fratelli e le sorelle, la soglia scende ad euro 100 mila; privilegio fiscale, decisamente più elevato rispetto ai "cugini francesi", è riconosciuto al soggetto portatore di handicap, il quale, indipendentemente dal rapporto di parentela con il *de cuius*, non è soggetto all'imposta fino ad un limite massimo di euro 1,5 milioni. Si precisa inoltre, che le franchigie non sono cumulabili tra loro: ad esempio, nell'ipotesi in cui il beneficiario sia portatore di handicap grave e sia anche coniuge del *de cuius*, è applicabile solo la franchigia più favorevole.

Quanto alle aliquote, in Francia, sono ripartite nei seguenti scaglioni:

Importo imponibile	Tasso
fino a € 8.072	5%
da € 8.072 a € 12.109	10%
da € 12.109 a € 15.932	15%
da € 15.932 a € 552.324	20%
da € 552.324 a € 902.938	30%
da € 902.938 a € 1.805.677	40%
oltre € 1.805.677	45%

Importo imponibile	Tasso
tra fratelli da € 15.932 a € 24.430	35%
tra fratelli oltre € 24.430	45%
tra collaterali fino al 4°	55%
tra collaterali oltre il 4°	60%
tutti gli altri	60%

In Italia, la situazione è la seguente:

Eredi	Aliquota
coniuge e parenti in linea retta	4%
fratelli e sorelle	6%
parenti fino al 4°, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3°	6%
tutti gli altri	8%